STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

LA NUOVA AUTOTUTELA TRIBUTARIA SPIEGATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Pubblicato il21 Novembre 2024 di Sabatino Pizzano

La circolare n. 21/E del 2024 dell'Agenzia delle Entrate introduce una serie di novità significative nel campo dell'autotutela tributaria. Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio le modifiche apportate, fornendo una panoramica esauriente delle nuove regole e delle loro implicazioni per contribuenti e professionisti del settore. L'obiettivo è di chiarire come queste disposizioni possano influenzare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente, migliorando la trasparenza e l'efficienza dei procedimenti amministrativi.

La Nuova Discipline dell'Autotutela

La recente circolare ha spiegato la distinzione tra **autotutela obbligatoria** e **autotutela facoltativa**, modificando significativamente le precedenti disposizioni contenute nel D.L. 30 settembre 1994, n. 564, e nel decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.

Autotutela Obbligatoria: Questa modalità si attiva quando l'atto impositivo presenta vizi formali o sostanziali che ne giustificano l'annullamento o la correzione. In questi casi, l'Ufficio è tenuto a procedere all'annullamento dell'atto originario, sostituendolo se necessario con un nuovo atto corretto, o annullandolo completamente se non vi sono basi per una nuova imposizione. La circolare specifica che l'Ufficio deve attuare questo tipo di autotutela anche per evitare contenziosi e riflessi sulla responsabilità amministrativo-contabile dell'amministrazione finanziaria.

Autotutela Facoltativa: Quando l'atto impositivo è regolare ma si ritiene opportuno annullarlo o modificarlo per ragioni di equità, il potere di autotutela è esercitato a discrezione dell'Ufficio. Questa facoltà è sottoposta a una valutazione più ampia, considerando anche le possibili ripercussioni sulla gestione finanziaria dell'Amministrazione.

Procedura e Istruzioni Operative

Fase Istruttoria: Il contribuente deve presentare una richiesta di autotutela ben documentata. Gli Uffici sono tenuti a esaminare attentamente la documentazione fornita, richiedendo ulteriori informazioni se necessario, e verificando eventuali connessioni con altri atti emessi da diversi Uffici.

Modalità di Comunicazione: La notifica del provvedimento finale avviene tramite posta elettronica certificata al domicilio digitale indicato dal contribuente o alla sua residenza fiscale. La circolare assicura che ogni istanza avrà un riscontro espresso, promettendo maggiore trasparenza e collaborazione tra fisco e contribuente.**Parere Preventivo:** Nonostante l'abrogazione della precedente normativa, le Direzioni regionali mantengono un ruolo consultivo per le istanze di maggiore complessità o valore, garantendo una valutazione preliminare.

Motivazione dei Provvedimenti

In entrambi i casi di autotutela, l'Ufficio deve motivare il provvedimento di accoglimento o di rigetto, anche per relationem, riferendosi a motivi già discussi in sede di contraddittorio preventivo. Gli elementi non presentati in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere considerati a favore del contribuente, salvo eccezioni previste dalla legge.

Implicazioni per il Contribuente

La circolare n. 21/E del 2024 segna un'evoluzione significativa nell'approccio dell'Amministrazione finanziaria verso i contribuenti. Ogni istanza di autotutela avrà un riscontro espresso, permettendo al contribuente di conoscere le motivazioni alla base dell'accoglimento o del rigetto della propria richiesta. Questo cambiamento promette di ridurre i tempi di attesa e di facilitare il

dialogo tra contribuente e fisco.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dalla circolare n. 21/E del 2024 rappresentano un passo avanti verso una maggiore trasparenza e collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Offrendo un quadro normativo più chiaro e una procedura più strutturata, facilita sia la gestione delle istanze di autotutela da parte degli Uffici che la possibilità per il contribuente di conoscere e, se necessario, impugnare le decisioni dell'Amministrazione finanziaria.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA